

Edizione di martedì 8 marzo 2016

CONTROLLO

[Efficacia immediata per le dimissioni del sindaco](#)

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

[Le locazioni turistiche: alcuni aspetti da considerare](#)

di **Leonardo Pietrobon**

DICHIARAZIONI

[Le novità del modello Unico PF 2016 \(fascicolo 3\)](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione](#)

di **Luca Mambrin**

CONTENZIOSO

[Il condono clemenziale è subordinato all'integrale pagamento](#)

di **Luigi Ferrajoli**

BACHECA

[La fiscalità delle operazioni con soggetti black list - Oneday master](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

CONTROLLO

Efficacia immediata per le dimissioni del sindaco

di **Fabio Landuzzi**

Un tema assai discusso in materia di **controlli** e di **collegio sindacale** attiene da sempre alla **efficacia delle dimissioni di un sindaco effettivo**, in particolare modo quando si verifica una situazione di **inerzia degli amministratori** con riguardo agli **adempimenti pubblicitari** previsti dalla legge. Infatti, l'art. 2400, co. 2, c.c., prescrive che la **cessazione dall'ufficio del sindaco** deve essere **iscritta nel registro delle imprese "a cura degli amministratori" nel termine di 30 giorni**.

In questo contesto, quindi, la figura dei sindaci appare non configurabile in apparenza né fra i soggetti "obbligati" e tantomeno fra quelli "legittimati". Ci si interrogava perciò su quale poteva essere la soluzione idonea a **sanare una situazione** tutt'altro che infrequente nella pratica, in cui a fronte delle **dimissioni di uno o più sindaci**, seguisse **l'inadempimento degli amministratori** ovvero l'omissione degli obblighi di pubblicità legale mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese con la conseguenza di realizzare un evidente **contrasto fra la situazione reale** – le dimissioni del sindaco, o dei sindaci – **e quella pubblicizzata** – la persistenza in carica del sindaco, o dei sindaci.

Il Cndcec ha quindi trasmesso al **Ministero dello Sviluppo Economico ("Mise")** un quesito domandando chiarimenti in merito alla fattispecie pocanzi descritta, a cui il Mise ha risposto con la **circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016**.

Viene dapprima evidenziato come la norma (art. 2400, co. 2, c.c.) preveda un preciso obbligo per gli amministratori il cui ritardo, o la cui omissione, comporta l'innesco della **disciplina sanzionatoria di cui all'art. 2630, c.c.**. Infatti, l'inadempimento degli amministratori causa il formarsi di un'evidente **discrasia fra la situazione sostanziale e quella formale**, con l'effetto di ripercuotersi negativamente anche sulla sfera di **interessi del sindaco cessato** il quale è formalmente attivo, benché **contro la propria volontà** e soprattutto in contrasto con la **situazione di fatto esistente**. Peraltro, in mancanza dell'adempimento agli obblighi di pubblicità legale mediante l'iscrizione della cessazione al registro imprese, si ha che tale **situazione non diviene opponibile ai terzi**, con evidente nocumento degli interessi del sindaco e **lesione delle esigenze di certezza e chiarezza** della situazione societaria esistente.

Quindi, osserva la nota del Mise, è evidente il contrasto fra una norma che pone a carico degli amministratori un obbligo, e l'interessi dei sindaci apparentemente disarmati rispetto alla garanzia di adempimento a detta norma.

A questo punto, la **soluzione individuata dal Mise** è che, una volta **trascorso il termine di 30 gg.**

entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il **registro imprese possa essere** a tale scopo **sollecitato da un soggetto esterno**. In modo particolare, viene richiamata la disposizione di cui all'**art. 9 della Legge 241/1990** secondo cui *“Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”*.

Quindi, **decorso i fatidici 30 gg.** e constatata quindi l'inerzia degli amministratori, si verificano **due conseguenze** distinte:

- da una parte, **un effetto sanzionatorio a carico degli amministratori** in applicazione dell'art. 2630, c.c.;
- dall'altra parte, **un effetto pubblicitario** per via del procedimento di iscrizione d'ufficio della cessazione del sindaco dimissionario, ai sensi dell'art. 9, Legge 241/1990, a seguito della **segnalazione attivata dallo stesso sindaco cessato**.

In conclusione, il parere espresso dal Mise, avallando la proposta avanzata dal Cndcec, è da salutare positivamente in quanto offre una **soluzione adeguata e cautelativa** per i professionisti in tutte le spiacevoli situazioni in cui l'omissione degli amministratori rischiava di consolidare una asimmetria grave fra la **situazione reale** e quella apparente secondo la **pubblicità del registro delle imprese**.

ADEMPIMENTI

Le locazioni turistiche: alcuni aspetti da considerare

di **Leonardo Pietrobon**

I contratti di **locazione turistica** sono sempre più diffusi per lo “**sfruttamento**” degli immobili **collocati in località turistiche**. La diffusione di tali tipologie contrattuali è da ricercarsi, sia per le maggiori libertà offerte ai locatori, sia perché in molti casi sono anche più economici. Ai sensi dell'**articolo 53 del Codice del Turismo** si definiscono locazioni turistiche “**gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati**”. Dal punto di vista **civilistico**, tali contratti, sono **regolati dalle disposizioni del codice civile** in tema di locazione, ma a differenza dei normali contratti di locazione, i contratti di tipo turistico **prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni**. In caso contrario, la legge non prevede alcun pagamento di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o dell'affittuario. Soltanto nel caso in cui la **durata del contratto superi il mese**, il contratto deve essere **redatto obbligatoriamente in forma scritta**, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria.

I **contratti di locazione di tipo turistico**, sono una delle tipologie di contratto, espressamente **prevista** dal Legislatore agli **articoli 1571 e s.s. del codice civile**. Tali contratti, come detto, non sono soggetti a registrazione, a condizione che la loro durata **non sia superiore ai 30 giorni**. In questo caso, quindi, il contratto **non è soggetto, né ad imposta di registro, né all'imposta di bollo**.

Come già accennato, tale contratto rappresenta un contratto “libero”, in quanto **non sono imposte regole per il calcolo del canone stabilito**, che resta alla libera contrattazione delle parti. Inoltre, rispetto agli altri tipi di contratti di affitto, non **vi è alcun obbligo di versare, né caparre, né tantomeno cauzioni**.

La locazione turistica **si differenzia** da altre attività, come ad esempio **case vacanza o B&B** in quanto in questo caso vi è soltanto una **locazione di una stanza o di un appartamento**, senza l'offerta di alcun **servizio aggiuntivo**, come ad esempio **pulizia giornaliera, cambio di biancheria o servizi di ristorazione, colazione, stiratura**, eccetera. Nelle locazioni turistiche il conduttore deve essere necessariamente informato sul fatto che l'appartamento è sprovvisto di servizio di cambio biancheria, sia da bagno che da letto, e che quindi, è tenuto in autonomia al riassetto delle stesse, sino al termine della sua permanenza.

Nel caso in cui, invece, si intenda **offrire anche questi servizi**, si corre il rischio di non essere più di fronte ad una locazione turistica, ma ad **un'attività di tipo alberghiero**, che deve essere esercitata solamente in via **imprenditoriale**, attraverso l'apertura di una **partita Iva**. Le locazioni turistiche, invece, presentano l'indubbio vantaggio di poter essere utilizzate anche **in**

forma non imprenditoriale, se l'attività non è abituale, effettuata cioè saltuariamente e per brevi periodi (si pensi ad un appartamento al mare affittato solo per un mese l'anno). In caso contrario è necessario avviare un'attività imprenditoriale, che richiede l'apertura di una partita Iva, l'iscrizione in **Camera di Commercio** e la **presentazione di una SCIA** in Comune per comunicare l'inizio dell'attività.

Un ulteriore aspetto, riguarda il rispetto della **normativa Regionale o Comunale** in tema di locazioni turistiche. Ogni Comune, specialmente quelli di più grandi dimensioni, hanno adottato un proprio **regolamento** volto a disciplinare la locazione turistica. Ad esempio, molti Comuni hanno adottato una **tassa di soggiorno**, o richiedono l'iscrizione in un apposito **registro** di tutti i soggetti che effettuano locazioni turistiche anche in forma non imprenditoriale. Per questo motivo, dare una lettura al regolamento adottato dal proprio Comune è sicuramente cosa utile per evitare possibili contestazioni future.

Dal punto di vista "pratico" per certificare il **reddito ricevuto dalla locazione**, che dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi sarà sufficiente predisporre e conservare:

1. il **contratto di locazione ad uso turistico**, firmato da entrambe le parti per esteso nell'ultima pagina e per sigla in ogni sua pagina: potrebbe essere utile avere **copia dei documenti di identità** degli occupanti;
2. la **ricevuta che dovrete rilasciare al momento del pagamento del canone di locazione**: il canone di locazione deve essere versato al momento del rilascio dei locali. Sulla ricevuta da consegnare all'ospite dovrà essere applicata una **marca da bollo da € 2,00 qualora il canone di locazione superi le € 77,47**.

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Unico PF 2016 (fascicolo 3)

di **Federica Furlani**

Il modello Unico PF2016 – Fascicolo 3 – presenta **rilevanti novità** sia con riferimento alla disciplina del reddito d'impresa che di lavoro autonomo. Qui di seguito vengono analizzate le modifiche per ciascuna categoria richiamata e, nell'ambito del reddito d'impresa, in base al regime contabile adottato.

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni – Quadro RE

Nei **rigli RE7** e **RE8** è stata inserita la **colonna 1** per indicare la **maggiore quota di ammortamento** e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 L. 208/2015 (c.d. Superammortamenti).

L'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili nuovi ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing.

Il maggior ammortamento o la maggior quota del canone di locazione finanziaria, andrà pertanto indicato rispettivamente al rigo RE7 (colonna 1 e 2) e al rigo RE8 (colonna 1 e 2).

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
		(¹ ,00)	,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
		(¹ ,00)	,00

Inoltre, tra le spese per **prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande**, **rigo RE15**, è stata eliminata l'indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

L'**articolo 10 del D.Lgs. n. 175/2014** ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, alcune modifiche in merito alle spese di vitto e alloggio dei professionisti. In particolare è stato rettificato il trattamento fiscale di tali **spese sostenute direttamente dal committente**.

Il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

A partire dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I

professionisti non devono, pertanto, addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria – Quadro RF

Nell'ambito delle variazioni in diminuzione si segnalano in particolare:

- l'introduzione della **colonna 1 sia al rigo RF46 che RF47** per indicare rispettivamente le **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori** inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, Tuir, se il contribuente intende far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 Tuir ma non ha presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta favorevole. Il requisito della mancanza di intento elusivo di cui all'art. 87, co. 1, lett. c) Tuir – ossia che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list – può essere infatti ora dimostrato anche in fase di accertamento;
- la **nuova colonna 1 del rigo RF50**, in cui indicare la **quota dei redditi** derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che **non concorre a formare il reddito**. Si tratta del regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. **Patent box**), che consiste in una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30% – nel 2015 (40% nel 2016 e 50% dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale (art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014);
- la **colonna 1 del rigo RF52**, in cui indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai

sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 110 del TUIR, **eccedenti il valore normale**. L'art. 5 del D.Lgs. 147/2015, modificando l'art. 110, comma 10, Tuir ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto **concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro **valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9. **Si passa pertanto dall'inededucibilità dei costi alla deducibilità limitata in base al valore normale**.

Tale deducibilità limitata non si applica, e il **costo è deducibile anche se superiore al valore normale** (rigo RF52 colonna 1), se il contribuente riesce a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un **effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione**.

In ogni caso le suddette spese e gli altri componenti negativi deducibili sono **separatamente indicati** nella dichiarazione dei redditi (righe RF29 e RF 52);

- i nuovi codici di **rigo RF55**: il **codice 40**, per indicare l'ammontare delle **plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni agevolabili** di cui al regime di "Patent box", che sono escluse dal reddito di impresa, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali; e il **codice 50**, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) (c.d. Superammortamenti).

Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata – Quadro RG

Oltre alla nuova codifica dei righe – RG10 "Altri componenti positivi", e RG22 "Altri componenti negativi" -, tra i componenti negativi **al rigo RG21** è stata aggiunta la **colonna 1** per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale (si veda il commento al rigo RF52 colonna 1).

E' stato inoltre introdotto il **codice 27 del rigo RG22**, per indicare il maggior valore delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (c.d. Superammortamenti).

Nella **nuova colonna 1 del rigo RG23** “Reddito detassato” va indicata la quota di reddito agevolabile (30%) derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del **bene immateriale** (art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 – c.d. **Patent box**).

AGEVOLAZIONI

Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione

di Luca Mambrin

Per effetto delle **modifiche** introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) sono state **riformulate** le disposizioni del Tuir riguardanti **la detrazione per le spese di istruzione**; in particolare è stato modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserito nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) – che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina **la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria** mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese *“per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”*

La lett. e) dell’art. 15 comma 1 così come modificata dalla legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di detrarre *“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso **università statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”*.

Dato che la disposizione in esame **si applica a partire dall’anno d’imposta 2015** sarà possibile portare in detrazione:

- **l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;**
- per le **università non statali** la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che **per l’anno 2015 doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2016.**

La nuova lettera **e-bis** dell’art. 15 comma 1 del Tuir prevede invece la detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:

- di **scuole dell’infanzia** (scuola materna),
- del **primo ciclo di istruzione**,
- della **scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 60/2000, nel limite di **euro 400** per alunno o studente.

La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per **le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa**, prevista invece dall'art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir.

Sono detraibili infatti, sempre nella misura del **19% della spesa sostenuta** (ma **senza limite di importo**), le **erogazioni liberali** a favore **degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro** appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000 e **in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università**, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che **il versamento** di tali erogazioni sia eseguito tramite **banca o ufficio postale** ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.

Nella recente **C.M. n. 3/E/2016** vengono forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate **i criteri** per distinguere le **spese per la frequenza scolastica**, ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, **interpellato sulla questione**, ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15 **i contributi volontari** consistenti in erogazioni liberali finalizzati:

- **all'innovazione tecnologica** (ad esempio acquisto di cartucce stampanti),
- **all'edilizia scolastica** (ad esempio pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione),
- **all'ampliamento dell'offerta formativa** (ad esempio l'acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti),

rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies).

Rientrano invece nella previsione della **lettera e-bis)**:

- **le tasse,**
- **i contributi obbligatori,**
- **i contributi volontari,**
- **le altre erogazioni liberali,**

deliberati **dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies), quali ad esempio **la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.**

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

CONTENZIOSO

Il condono clemenziale è subordinato all'integrale pagamento

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente **sentenza n. 417 del 13 gennaio 2016** la Corte di Cassazione ha statuito che la fattispecie di condono previsto dall'art. 9-bis della L. n.289/02 costituisce una **forma di condono clemenziale e non premiale** e che, di conseguenza, è **condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto**; il pagamento rateale determina, quindi, la definizione della lite pendente solo se le rate vengano tempestivamente pagate.

Com'è noto, l'**articolo 9-bis della L. n.289/02** aveva previsto al comma 1 che *“Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 **provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali** presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, **possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004**”*.

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, una società aveva aderito al condono, versando però solo **la prima delle rate previste** e lasciando scadere infruttuosamente quelle successive.

A seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis del D.P.R. n.600/73, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso la **cartella di pagamento**, per il recupero di omessi versamenti per l'anno di imposta 2001 a seguito del diniego del condono a causa del mancato versamento delle rate successive alla prima.

La società aveva proposto ricorso, sostenendo che **tale circostanza non comportava l'invalidità e/o l'inefficacia della definizione agevolata**, ben potendo la lacuna essere colmata **in via analogica**, mediante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art.14 D.P.R. n.602/73 e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.471/97.

Tale teoria era stata condivisa sia dai giudici di primo grado che dai giudici dell'appello, pertanto la vicenda è giunta in **Cassazione** su ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione finanziaria ha, tra l'altro, lamentato la **violazione e falsa applicazione dell'art.9-bis L. n.289/02** per aver ritenuto la CTR che il mancato versamento delle rate successive alla prima non comportasse **l'inefficacia del condono**.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo meritevole di accoglimento, evidenziando che **la tipologia di condono in esame**, relativa alla possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravii e sanzioni, **costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale** come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla stessa L. n.289/02 negli artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il **diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario**, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario.

Secondo la Cassazione, *“Ne consegue che, nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, **non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione**, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, oltre agli interessi, **il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto** ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima rata cui non segua l'esatto adempimento delle successive...”*.

Infine, la Suprema Corte evidenzia che **la disciplina di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della L. n.289/02**, nella parte in cui tali disposizioni statuiscono l'efficacia delle ipotesi di condono “premierale” da essi previste, ancorché le rate successive alla prima non siano integralmente e tempestivamente versate, **non può essere oggetto di applicazione analogica**, data la natura eccezionale delle disposizioni in materia di condono (vedi Cass. n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n. 25238 del 2013).

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia di appello e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, **decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art.384 comma 2 c.p.c.**, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

BACHECA

La fiscalità delle operazioni con soggetti black list - Oneday master

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Le disposizioni introdotte in materia di CFC e di costi black list dal decreto internazionalizzazione, prima, e dalla Legge di Stabilità 2016, poi, hanno notevolmente inciso sugli aspetti sostanziali e procedurali delle relative discipline. Peraltro, le novità del decreto internazionalizzazione impattano già su Unico 2016 poiché hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015. [La presente giornata](#) focalizza l'attenzione su questi temi che oramai riguardano, direttamente o indirettamente, la gran parte delle nostre imprese in modo da far luce sulle modifiche intervenute.

PROGRAMMA

LA NOVELLATA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE

Le CFC

Contesto generale e normativa di riferimento

L'evoluzione del regime CFC alla luce del decreto sull'internazionalizzazione

Le procedure volte a individuare le giurisdizioni a regime fiscale privilegiato (black list)

I vincoli procedurali e le novità in materia di accertamento

Il potenziamento della disciplina CFC (BEPS Action 3)

IL REGIME DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON SOGGETTI LOCALIZZATI IN STATI BLACK LIST

Indeducibilità dei costi

Le novità in materia di deducibilità dei costi con soggetti residenti in giurisdizioni a regime

fiscale privilegiato (black list)

Il principio del valore normale

I criteri per l'individuazione delle giurisdizioni white list

Gli obblighi procedurali e le novità in materia di accertamento

La prova dell'effettivo interesse economico

Il rapporto con le convenzioni contro le doppie imposizioni

SEDI E DATE

Firenze – Hotel Londra – 22/03/2016

Milano – Hotel Michelangelo – 23/03/2016

Verona – DB Hotel -21/03/2016

CORPO DOCENTE

Roberto Bianchi

Dottore Commercialista – Revisore Legale